



# COMUNE DI LEVICO TERME

*PROVINCIA DI TRENTO*

## **SERVIZIO TECNICO**

Ufficio Opere Pubbliche e Patrimonio

**N. 248 Registro Generale**

**DETERMINAZIONE N. 68 DI DATA 20-05-2024**

**OGGETTO:** LAVORI DI "CREAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "TAITA MARCOS" P.ED. 1519 C.C. LEVICO - PNRR PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU - M4 - C1 - I1.1". AUTORIZZAZIONE AUMENTO SUBAPPALTO LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CAT OS7 - RIVESTIMENTO CAPPOTTO GREZZO IN POLIESTERE, RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA MINERALE, ZOCCOLATURA PER RIVESTIMENTO CAPPOTTI ALLA DITTA DOLOMITI ISOLAZIONI S.R.L.. INTEGRAZIONE N. 1. CUP: B43C22000010006 CIG: 9795945D88.

**Responsabile d'ufficio:** Fox Roberto

**Estensore:** Giancesini Morena

Il Responsabile di Servizio  
Portesi Stefano



## IL RESPONSABILE

Premesso che con contratto d'appalto stipulato in data 29.08.2023 Rep. n. 2705, con l'impresa MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis (TN) (C.F. e Partita I.V.A. 01873500225), sono stati affidati i lavori di *"Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna "Taita Marcos" - p.ed. 1519 C.C. Levico – PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATION EU – Missione 4 - Componente 1- Investimento 1.1.*, per un importo complessivo di € 821.414,70 (di cui € 41.906,64 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 2,281%;

Dato atto che i lavori in argomento sono regolarmente iniziati in data 11.10.2023, come risulta da apposito verbale di pari data;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 86 del 30.04.2024, immediatamente eseguibile, con la quale, tra l'altro, è stato disposto di:

- approvare l'aggiornamento del quadro economico a seguito dell'affidamento dei lavori alla ditta appaltatrice e dei vari incarichi professionali dando evidenza della suddivisione delle fonti di finanziamento tra fondi PNRR e fondi propri dell'Amministrazione;
- approvare a tutti gli effetti la variante in corso d'opera ai lavori di *"CREAZIONE NUOVO POLO PER L'INFANZIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "TAITA MARCOS" - P.ED. 1519 C.C. LEVICO – PNRR PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU – MISSIONE 4 -COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.1."*, CUP B43C22000010006.-", a firma dell'arch. Daniela Casagrande già Direttore dei Lavori, per un importo complessivo di lavori contrattuali pari ad € 865.941,10 con un aumento contrattuale di € 44.526,40 + Iva, pari ad un supero percentuale di circa 5,42% rispetto all'importo originario di contratto, mantenendo invariato il costo complessivo del progetto di € 1.230.000,00;
- incaricare l'impresa appaltatrice MAK Costruzioni Srl, con sede legale in Lavis (TN) Via delle Segherie, n. 1 (codice fiscale e Partita IVA n. 01873500225) dell'esecuzione dei lavori in variante come derivanti dalla variante in corso d'opera n. 1 per un importo di € 44.526,40 oltre a I.V.A. ai sensi di legge, per un totale di € 48.979,04;
- approvare lo schema dell'atto di sottomissione n. 1 e il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 di data aprile 2024, dal quale risulta il nuovo importo contrattuale pari ad € 865.944,10 con un aumento contrattuale di € 44.526,40 + Iva, pari ad un supero percentuale di circa 5,42% rispetto all'importo originario di contratto (sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna);

Vista la propria precedente determinazione n. 195 del 18.12.2023 reg. gen. n. 642 con la quale è stato disposto di autorizzare la ditta MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis (TN) (C.F. e Partita I.V.A. 01873500225), appaltatrice dei lavori di *"Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna "Taita Marcos" - p.ed. 1519 C.C. Levico – PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATION EU – Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1"*, a subappaltare i *lavori rientranti nella CAT OS6 – isolamento termico a cappotto di pareti esterne* per un importo pari ad € 497,70 (di cui € 4,98 per oneri della sicurezza) e *CAT OS7 rivestimento cappotto grezzo in poliestere, rivestimento cappotto in lana minerale, zoccolatura per rivestimento cappotti* per un importo pari ad € 94.551,75 (di cui € 945,52 per oneri della sicurezza), alla ditta DOLOMITI ISOLAZIONI S.r.l. con sede legale in Castello-Molina di Fiemme (TN) Via Tigli 51/H (cod. fisc. e P.IVA 02638860227);

Vista la nota dd. 08.05.2024, assunta al protocollo comunale in data 15.05.2024 al n. 10172, con la quale la ditta Appaltatrice chiede l'autorizzazione per l'aumento del subappalto autorizzato con l'atto sopra descritto, relativo alla *CAT OS7 – rivestimento cappotto grezzo in*

*poliestere, rivestimento cappotto in lana minerale, zoccolatura per rivestimento cappotti*, per un importo di € 18.047,08 (di cui € 180,47 per oneri della sicurezza) per le lavorazioni rientranti nella variante n. 1;

Dato atto che l'importo totale affidato in subappalto alla ditta DOLOMITI ISOLAZIONI S.R.L. a seguito della presente integrazione ammonta a € 113.096,53 (compresi oneri della sicurezza) come di seguito specificato:

- per la CAT OS7 – *rivestimento cappotto grezzo in poliestere, rivestimento cappotto in lana minerale, zoccolatura per rivestimento cappotti* per un totale di € 112.598,83 (comprensivi di € 1.125,99 per oneri della sicurezza);
- per la CAT OS6 – *isolamento termico a cappotto di pareti esterne* per un importo pari ad € 497,70 (di cui € 4,98 per oneri della sicurezza);

Rilevato che rimangono valide le dichiarazioni presentate dalle ditte per la precedente autorizzazione;

Vista l'integrazione n. 1 al contratto di subappalto sottoscritta dalle ditte in data 07.05.2024;

Ritenuto che non sussistano motivi per negare l'autorizzazione in argomento;

Dato atto che i lavori integrativi di cui al presente atto dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori;

Visto che sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;

Vista la L.P. 10.09.1993 n. 26 "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*" e ss.mm.;

Visto il D.P.P. 11.05.2012, 9-84/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"*" e ss.mm.;

Vista la L.P. 09.03.2016, n. 02 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*" e ss.mm.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il D.P.R. 207/10 e s.m. ed il D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m. in quanto applicabili;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ad oggetto "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

Verificata l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e DPR n. 62/2013 e s.m.i., il rispetto del codice di comportamento e del piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

Preso atto che la presente non comporta assunzione di spese a carico del bilancio comunale e che pertanto non si procede all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestane la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Rilevata la propria competenza, come stabilita da:

- l'art. 126, comma 3, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige con il quale è stato introdotto nell'ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione;
- l'art. 126, commi 1 e 2, del Codice degli enti locali della regione Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive;
- lo Statuto del Comune e il Regolamento del personale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 154 dd. 27/12/2001 "Individuazione degli atti attribuiti ai responsabili delle strutture organizzative del Comune";

Visti gli atti di programmazione dell'attività dell'Ente, come risultanti da:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 54 dd. 18.12.2023, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024-2026, del Bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;
- deliberazione della Giunta comunale n. 1 dd. 03.01.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - parte finanziaria;

### DETERMINA

1. di autorizzare, per quanto esposto in premessa e fermo restando quant'altro previsto contrattualmente, la ditta MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Lavis (TN) (C.F. e Partita I.V.A. 01873500225), appaltatrice dei lavori di *"Creazione nuovo Polo per l'infanzia presso la Scuola Materna "Taita Marcos" - p.ed. 1519 C.C. Levico – PNRR progetto finanziato dall'Unione Europea – NEXTGENERATION EU – Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1"*, ad aumentare l'importo dei lavori rientranti nella CAT OS7 – *rivestimento cappotto grezzo in poliestere, rivestimento cappotto in lana minerale, zoccolatura per rivestimento cappotti*, già affidati in subappalto alla ditta DOLOMITI ISOLAZIONI S.R.L. con sede legale in Cavedine (TN) Via Trebi 20 – fraz. Lago (cod. fisc. e P.IVA 02628010221), per un importo di € 18.047,08 (di cui € 180,47 per oneri della sicurezza) per le lavorazioni rientranti nella variante n. 1;
2. di dare atto che l'importo totale affidato in subappalto alla ditta DOLOMITI ISOLAZIONI S.R.L. a seguito della presente integrazione ammonta a € 113.096,53 (compresi oneri della sicurezza) come di seguito specificato:
  - per la CAT OS7 – *rivestimento cappotto grezzo in poliestere, rivestimento cappotto in lana minerale, zoccolatura per rivestimento cappotti* per un totale di € 112.598,83 (comprensivi di € 1.125,99 per oneri della sicurezza);
  - per la CAT OS6 – *isolamento termico a cappotto di pareti esterne* per un importo pari ad € 497,70 (di cui € 4,98 per oneri della sicurezza);
3. di dare atto che per il presente provvedimento rimangono da rispettare le disposizioni contenute nella determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 195 del 18.12.2023 reg. gen. n. 642;
4. di dare atto che i lavori di cui al presente atto dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori;
5. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto della L. 07.08.1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o di incompatibilità del sottoscritto all'adozione del presente atto;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
7. di dare atto che il presente provvedimento produrrà i propri effetti dalla data di sottoscrizione

del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

8. di trasmettere la presente per i provvedimenti di conseguenza:
- alla ditta MAK COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via delle Segherie 1 a Lavis;
  - al Direttore dei Lavori arch. Daniela Casagrande con studio in Via San Tommaso 7 a Bedollo;
  - al Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva ing. Luca Gottardi con studio in Loc. Sevignano 5/B a Segonzano.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, è ammesso il ricorso sub. a) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub b).